



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI

ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI

INTEGRATI (C.D.I.)

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società SEGESTA

GESTIONI SRL per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B039CEA508

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Società SEGESTA GESTIONI SRL, titolare della Struttura RSA SAN NICOLA (di seguito denominata Struttura), C.F. 04140620966 e P. IVA 04140620966 con sede legale in MILANO (MI), VIALE CASSALA, 22 - 20143 e sede operativa in SASSARI (SS), VIA PIANDANNA 4/G - 07100, nella persona del Legale rappresentante Guidoni Federico, C.F. GDNFRC75S22G088Y, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre



i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residenziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del 03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-tata ad erogare prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) con Provvedimento Unico SUAPE n. 77 del 27/02/2023 SUAPE Sassari ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016, n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES Sardegna.

Il presente contratto definisce:



- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non



ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale, possessa i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSA e CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



“Carta dei Servizi” di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.



Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.



Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzaprotetica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.



La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multi-dimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.



Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

Per le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.), la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES edell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle



indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfac-
ciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete tele-
matica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del de-
bito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione
del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comu-
nicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi
erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta-
zione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'eroga-
tore può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA
CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto sono remune-
rate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di
eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e ri-
chiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella
Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze tempo-
ranee dovute alle "verifiche nel proprio contesto di vita" è riconosciuto il 30% della
retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensative/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure



per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2024: € 4.403.460,00 (quattromilioniquattrocentotremilaquattrocentosessantasei/00)

Anno 2025: € 4.403.460,00 (quattromilioniquattrocentotremilaquattrocentosessantasei/00)

Anno 2026: € 4.403.460,00 (quattromilioniquattrocentotremilaquattrocentosessantasei/00)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.



Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.



La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali contro deduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione



della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla data del 01/01/2024 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.



Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La *"ripetuta violazione"* è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo,



che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.
Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



Articolo 10 - Debito informativo

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Federico Guidoni



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
RSA San Nicola - Sassari	CDI	219.100,00 €	219.100,00 €	219.100,00 €
	R1	164.250,00 €	164.250,00 €	164.250,00 €
	R2	1.176.030,00 €	1.176.030,00 €	1.176.030,00 €
	R3A/ R3D	2.710.490,00 €	2.710.490,00 €	2.710.490,00 €
	R3B	133.590,00 €	133.590,00 €	133.590,00 €
totale complessivo		4.403.460,00 €	4.403.460,00 €	4.403.460,00 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Per quanto riguarda i CDI, nel caso in cui il decreto di accreditamento non specifichi i volumi dei due livelli previsti, gli accessi sono stati calcolati in parti uguali tra i due livelli.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	RSA SAN NICOLA - SASSARI
SEDE LEGALE	VIALE CASSALA 22 - 20143 MILANO
SEDE OPERATIVA	VIA PIANDANNA 4/G 07100 SASSARI

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
NEANDR64L08I452B	Ena	Andrea	Amministrativo	38	Direttore di Struttura		Dipendente CCNL UNEBA	
BRAMFR75H68I452V	Brau	Maria Franca	Medico	35	Direttore Sanitario	Geriatria	Dipendente CCNL UNEBA	
BDDRR782H10I452R	Biddau	Roberto	Medico	30	Medico specialista	Geriatria	Libero professionista	
RRECLD86A48I452P	Erre	Claudia	Medico	17	Medico chirurgo		Libero professionista	
MZZMLN75L48I452P	Mezza	Maria Elena	Medico	30	Medico specialista	Medicina dello Sport	Libero professionista	
PNNNRN67E43I452J	Pinna	Andreina Franca Emanuela	Medico	38	Medico specialista	Medicina Interna	Dipendente CCNL UNEBA	
CNCRRT66H66I452X	Concas	Roberta	Amministrativo	26	Amministrativo		Dipendente CCNL UNEBA	
FDDDNL69R60A192G	Fadda	Daniela	Amministrativo	26	Amministrativo		Dipendente CCNL UNEBA	
MNCCRL85P59I452H	Manca	Carla	Amministrativo	26	Amministrativo		Dipendente CCNL UNEBA	
MNCMGV82C45I452Y	Manca	Maria Gavina	Amministrativo	18	Amministrativo		Dipendente CCNL UNEBA	
CCOMLS88M55I452M	Coco	Maria Alessia	Assistente Sociale	12	Assistente Sociale		Dipendente CCNL UNEBA	
FLCFRC88C41G148F	Falco	Federica	Psicologo	36	Psicologo		Libero professionista	
SEUSMN75B46B354O	Seu	Simona	Psicologo	25	Psicologo		Dipendente CCNL AIOP	
CLNGLE58R24Z129I	Calniciuc	Gelu	Addetto alla manutenzione	38	Addetto alla manutenzione		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MRRGPP82C05I452D	Marrosu	Giuseppe Roberto	Addetto alla manutenzione	24	Addetto alla manutenzione		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
BZZLRA86R56I452R	Bazzoni	Laura	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
CRLJSC76S51B354H	Cariello	Jessica	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
CLMTNN58R41I614W	Colombino	Tonina	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
DRRRMR74L71I452N	Derriu	Rita Maria	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
FRRSNT64M50C272B	Farris	Assunta	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
LLLLSN71B55I452O	Lollai	Alessandra	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MRNGFR61D55I614J	Marongiu	Gianfranca	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PSNRNT68S52I452N	Pisano	Renata	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SPNPCC75T51I452H	Spanu	Pinuccia	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
ZRASST69E46I452N	Zara	Sebastiana	Addetto alle pulizie	28	Addetto alle pulizie		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
BSINDA82M59I452T	Biosa	Nadia	Amministrativo	36	Amministrativo		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
NDDRRN99D58I452Q	Nieddu	Arianna Rita	Amministrativo	18	Amministrativo		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
TDDNTL72A61I452L	Tedde	Natalia	Amministrativo	30	Amministrativo		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
BNODTL77A56I452U	Bonu	Donatella	Animatore/educatore	30	Animatore/educatore		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
FRITNA99D42I452F	Fiori	Tania	Animatore/educatore	30	Animatore/educatore		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MMBNLS62E66H703N	Mambrini	Annalisa	Animatore/educatore	30	Animatore/educatore		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
NRCBTS76D57I452Y	Nurchis	Battistina	Animatore/educatore	36	Animatore/educatore		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
GIOFNC74A19G149G	Gioia	Francesco	Assistente Sociale	14	Assistente Sociale		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
RSUMNC87A45I452R	Uras	Monica	Tecnico della riabilitazione psichiatrica	30	Tecnico della riabilitazione psichiatrica		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
BRACNZ79C58I452R	Brau	Cinzia	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
CSSLCU82P04G113O	Cossu	Luca	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MNNRFL80P24I452W	Maninchedda	Raffaele Alberto	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PGNRCR62B01L219T	Pignata	Riccardo	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PLIMPL61S43I452V	Pilia	Maria Paola	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SLRLRT98A08I452P	Salaris	Alberto	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
CSAMRN99S56I452Q	Casu	Miriana	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
DMLMHL98H64I452V	Demelas	Michela	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
DTTRSL84B52G203B	Dettori	Rossella	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
DNCNRC86C52Z129G	Dinca	Andreea Carmen	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MLSLRI86R58I452W	Melis	Ilaria	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PNNFNC99T66G113M	Pinna	Francesca	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PSNSRI96H69I452R	Pisanu	Sira	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
PRSRCR96A06I452L	Prosperi	Riccardo Andrea	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
RLNMGN74M43G203R	Rolando	Maria Ignazia	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SRRLT293A68G203Z	Serra	Letizia	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SRRVNT00D59I452C	Serra	Valentina	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SNISBN99L45I452X	Sini	Sabina	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	



TMESLV82R68I452D	Temo	Silvia	Infermiere	38	Infermiere	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CNSMFR65D46I452P	Cansano	Maria Francesca	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	38	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SRRLBT84C42I452B	Serra	Elisabetta Anna	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	38	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
BZZGNN73S46I452J	Bazzoni	Giovannina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
BRTL5N65S69I138A	Bertani	Alessandra	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
BLGDAA74P70G203C	Buluggiu	Ada	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CLMLN256D21I452P	Calamo	Lorenzo	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CLVGNN80M05I452M	Calvia	Giovanni	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CRTDBR87E67I452L	Carta	Debora	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CRTDTR79R31I452E	Carta	Demetrio	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
CSCMRA78M52G203P	Cascioni	Maria	OSS	24	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
DLGMFR72L52E377N	Delogu	Maria Franca	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
DMLRRT85D47I452Q	Demelio	Roberta Rita	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
DPPNGL66P69L989U	Doppiu	Angela	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
FNCLSE86T52I452E	Fancellu	Elisa	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
FRINLN79H59I452T	Fiori	Angelina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
FRTRTT70M51E752J	Fraietta	Rosetta Anna	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
GDACLD81D43I452P	Gadai	Claudia	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
GRRFNC83A48I452K	Garroni	Francesca	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
GSPHBL81R66Z614X	Guspini	Hisbel Gioely	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
DDIGVN66B62E377V	Idda	Gavina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
LAIVNT94B58I452D	Lai	Valentina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
LNTLRA85R70I452N	Lintas	Laura	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
LDDSVT70B66I452W	Lodde	Salvatorica	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
LRGDNL75R54L158T	Loriga	Daniela	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
LBRGNN65R11I452E	Lubrano	Giovanni Domenico	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MNCFBA86A31I452T	Manconi	Fabio	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MRCLSN70M67I452F	Marceddu	Alessandra	OSS	28	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MSLCRN77R45I452J	Masala	Caterina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MSABBR75C48I452C	Masia	Barbara	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MSAMNL74D50I452L	Masia	Manuela	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MSTMNR63L71I452J	Mastinu	Marina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MLNTZN72E51B216D	Meloni	Tiziana	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MGNFNC88E12C351X	Mignemi	Francesco	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MNNGNN89M57I452D	Monni	Giovanna	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MRUGRL71T57I452B	Mura	Gabriella	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
MRGBTN71A70A192P	Murgia	Bastianina	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
NVLGNC78P55I452Q	Nuvoli	Gavinuccia	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
BNOMTR76P46I452J	Obino	Maria Teresa	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
GGNPMR66L06I452C	Oggiano	Pier Mauro	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PLIGNN75B46I452K	Pilo	Giovanna Maria Grazia Barbara	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PRSNFR57R54I452O	Piras	Anna Franca	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PRSPCD67P43L509G	Piras	Placida	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PRSGPP88A52I452R	Piras Delogu	Giuseppa	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PRSML565D70I452Y	Pirastu	Maria Luisa	OSS	24	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PRDLN82D67E441W	Piredda	Loredana	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PSNLDI74P56G203Z	Pisanu	Lidia	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
PDDRR775S4F205A	Poddesu	Roberta	OSS	24	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
RGGM5M76H08I452V	Raggiu	Massimiliano	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
RGGMV761D61H095Z	Ruggiu	Amalia Vittoria	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
RUIFNC63T44I452Q	Ruiu	Francesca	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SLRGNN80H46I452W	Salaris	Giovanna Maria	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SNNGZL74R62I452W	Sanna	Graziella	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SNNMRT78P41I452N	Sanna	Marta	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SNNPTR66L29G702L	Sanna	Pietro	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SNNTZN71M69L219T	Sanna	Tiziana	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SRRNGL87M42I452A	Sarria	Angela	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI
SCNDNL87T70A192Z	Scanu	Daniela	OSS	38	OSS	Dipendente CCNL COOP SOCIALI



SCCCML75A68D960Z	Scicolone	Carmelinda Catia	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SCHMGR67D58Z112D	Sechi	Maria Grazia	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SRRSLV82A60I452G	Serra	Silvia	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SMLDNC65R47E377H	Simula	Domenica	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SMLVNT84L46I452F	Simula	Valentina	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SNINN77E69I452T	Sini	Antonella	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SNIMSM77C28I452B	Sini	Massimo	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SDDNNL73E68I452R	Soddu	Antonella	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SROMSL76T71I452Q	Soro	Maria Silvia	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
TVRLNE73H63E377H	Tavera	Eliana	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
TDDBBR72L61I452U	Tedde	Barbara	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
TSCGSN62R45I452H	Toschi	Gesuina	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
VRDNN71A60L509B	Virdis	Antonietta	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
STCTNP65H69I452Z	STACCA	TIZIANA	Dietologo	12 + rep. Nuovi ingressi	Dietologo		Libero professionista	
CRTBBR70D44I863B	CARTA	BARBARA	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
DLCLSN90R42I452U	DELAONI	ALESSANDRA VITTORIA	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
GLLVNT86B67I452J	GALLOTTA	VALENTINA	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
LNEPLA91T20I452H	LEONI	PAOLO	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MMBNLS62E66H703N	MAIORE	ANNALISA	OSS	24	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
MEXLNG81P54I452S	ME	LUCIANGELA	OSS	38	OSS		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	
SLNDRH89C57I452N	SOLINAS	DEBORAH	Animatore/educatore	30	Animatore/educatore		Dipendente CCNL COOP SOCIALI	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura